



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 18 del 16-03-2023

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA DEFINITA "BAU BEACH" – STAGIONE BALNEARE 2023.

IL SINDACO

ATTESO che i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore;

CONSIDERATO che le spiagge libere sono particolarmente affollate e che nel periodo estivo è ampiamente motivata e condivisibile la limitazione dell'accesso dei cani sugli arenili, considerando le garanzie igienico sanitarie per le persone, ed in particolare per i bambini;

RITENUTO quindi necessario provvedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a disciplinare l'accesso ai cani alle spiagge libere, sia allo scopo di prevenire problemi igienico sanitari nel periodo di massimo affollamento delle medesime spiagge per la stagione estiva 2023, sia per la tutela degli stessi animali;

ATTESO che è intenzione dell'amministrazione destinare parte della spiaggia libera denominata "sabbie nere" sita a Santa Severa all'accesso da parte dei cani;

RILEVATA la necessità di modulare l'accesso dei citati animali domestici in relazione all'orario di balneazione ed ai periodi di maggiore afflusso;

TENUTO CONTO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

CONSIDERATO altresì che il proprietario o detentore deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l'incolumità, la salute e la tranquillità dell'utenza balneare;

VISTO il P.U.A. Comunale, approvato con D.P.G.R. n. 216 del 21/05/2003, la cui revisione è stata trasmessa alla Regione Lazio in data 27/08/2007;

VISTA l'ordinanza Balneare vigente con la quale nel periodo intercluso dal 1 Maggio al 30 Settembre è vietato sulle spiagge del litorale di Santa Marinella e Santa Severa condurre o far permanere qualsiasi animale eccetto nelle aree di accoglienza appositamente individuate e nelle spiagge libere non oggetto di convenzione con il Comune (durante l'orario di non balneazione, prima delle 8.00 e dopo le 20.00);

VISTE le precedenti ordinanze Sindacali n. 31 del 08.07.2021 e n. 12 del 17.06.2022: "Individuazione sperimentale spiaggia riservata all'accesso dei cani e dei loro conduttori – Stagione balneare 2021/2022";

TUTTO CIO' PREMESSO si ravvisa l'opportunità di determinare un tratto di spiaggia libera ove consentire l'accesso e la permanenza dei cani e a tal fine,

INDIVIDUA

Per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale, il tratto di spiaggia libera di sviluppo pari a mq 1220 di cui ml 40 localizzato presso l'arenile denominato "sabbie nere", il tutto meglio individuato

nell'allegato "A";

DISPONE CHE

- L'utilizzo di tale area è consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00 durante la stagione balneare 2023 (1 maggio – 30 settembre);
- Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore;
- I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- I proprietari/detentori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall'area;
- I proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare per accedere all'area sulla spiaggia e in caso di necessità;
- Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;
- È vietata la sosta dei cani al di fuori dell'area autorizzata;
- Gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, attestante della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
- L'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato ed immediatamente allontanato dall'area;
- Essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, sarà cura del proprietario/detentore, garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura senza far uso di detergenti;
- Sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
- L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale (calore);

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione.

DICHIARA

Questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa; in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Santa Marinella, 16-03-2023

IL SINDACO
AVV. PIETRO TIDEI
